

EFFETTUAZIONE DI SERVIZI AEROTAXI SU AEROPORTI DI AVIAZIONE GENERALE

Le note informative contengono informazioni attinenti le aree della Sicurezza del Volo (Safety), della Security e del Trasporto Aereo e sono destinate ai soggetti operanti nei settori APT (Aeroporti), ATM (Spazio Aereo), EAL (Economico, Amministrativo Legale), LIC (Personale di Volo), MED (Medicina Aeronautica), NAV (Navigabilità Iniziale e Continua), OPV (Operazioni di Volo), SEC (Security), **al fine di fornire orientamenti, raccomandazioni o chiarimenti riguardo a specifici argomenti o scenari regolamentari**. I destinatari sono invitati ad assicurare che la presente informativa sia portata a conoscenza di tutto il personale interessato.

Applicabilità	Destinatari
APT	<i>Aeroporti aperti al traffico civile di Aviazione Generale</i>
ATM	<i>Parzialmente interessato</i>
EAL	<i>Parzialmente interessato</i>
LIC	<i>Non interessato</i>
MED	<i>Non interessato</i>
NAV	<i>Non interessato</i>
OPV	<i>Operatori aerei che forniscono servizi aerotaxi</i>
SEC	<i>Parzialmente interessato</i>

1. INTRODUZIONE

1.1. Le attività di volo che fanno riferimento al contesto della c.d. Aviazione Generale sono di varia natura e soddisfano esigenze molto articolate, dai voli privati ai voli effettuati a fronte di remunerazione (es. lavoro aereo, scuola, ecc.). Le attività chiaramente escluse dal contesto dell'Aviazione Generale sono riferibili al trasporto commerciale, schedato o charter, o comunque interessato da vendita di biglietti a passeggeri.

2. SCOPO

2.1. La presente Nota Informativa intende fornire alcuni chiarimenti riguardanti l'effettuazione di servizi aerotaxi sugli aeroporti aperti al traffico civile di Aviazione Generale, non provvisti del Certificato di Aeroporto rilasciato dall'ENAC ai sensi del "Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti" (RCEA) ed. 2 del 21 ottobre 2003".

2.2. Assicurare che i servizi aerotaxi sugli aeroporti non certificati vengano svolti senza limitazioni, a meno di quelle tecniche operative derivanti dalla compatibilità della pista con le specifiche prestazioni dei velivoli interessati.

3. EFFETTUAZIONE DI SERVIZI AEROTAXI SU AEROPORTI DI AVIAZIONE GENERALE

- 3.1. L'attività aerotaxi, pur essendo espressione di trasporto commerciale nel rapporto transattivo tra operatore aereo e cliente, ai fini del rapporto con le funzioni aeronautiche e con le infrastrutture di terra interagisce con le stesse modalità di un volo della c.d. Aviazione Generale.
- 3.2. L'attività aerotaxi rientra nel contesto più generale della c.d. Business Aviation, essa consente infatti al fruitore del servizio di determinare autonomamente l'origine, la destinazione, la data del volo ed i relativi orari secondo le proprie esigenze. In tale contesto le modalità di effettuazione del volo non sono influenzate dalla proprietà/esercenza dell'aeromobile, potendo essa coincidere con il viaggiatore stesso, far capo all'azienda per cui si lavora (es. corporate flight) o far capo a soggetti terzi che danno la disponibilità del mezzo a titolo gratuito ovvero a fronte di un corrispettivo economico (aerotaxi).
- 3.3. Un particolare settore della Business Aviation è costituito dalle attività di aerotaxi effettuate con elicotteri, comunemente note come elitaxi, che al pari delle attività svolte con velivoli sono effettuate da operatori aerei certificati e dotati di licenza di esercizio per attività commerciali. Fermo restando il contesto commerciale che regola il rapporto tra l'operatore aereo ed il cliente, le attività sono svolte su tutti gli aeroporti di Aviazione Generale, su tutte le avio ed elisuperfici registrate ed anche su aree occasionali, ovvero in assenza di qualsiasi forma di infrastrutturazione del sito.
- 3.4. Le attività di aerotaxi effettuate con velivoli sono liberamente svolte su aviosuperfici registrate ai sensi del DM 1° febbraio 2006 con limitazione ad un max di 9 passeggeri. Esse possono essere altresì svolte su aeroporti di Aviazione Generale secondo le previsioni dell'art. 1.7 del Regolamento ENAC per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti.
- 3.5. Il paragrafo 1.7 del Regolamento ENAC esclude la completa rispondenza degli aeroporti di Aviazione Generale al Regolamento stesso, identifica per le sole infrastrutture i requisiti tecnici cui esse devono conformarsi nel tempo, e pertanto non richiede per essi il possesso di un "Certificato di Aeroporto". Su tali aeroporti è consentita l'effettuazione di servizi aerotaxi.
- 3.6. Sugli aeroporti di Aviazione Generale, ovvero non certificati, è quindi consentita l'effettuazione di servizi aerotaxi senza limitazione al numero di posti, che dipende dalla sola compatibilità aeronautica tra aeroporto e velivolo. E' pertanto responsabilità dell'operatore verificare l'adeguatezza delle infrastrutture in termini di caratteristiche fisiche ed operative con le prestazioni del velivolo e con i requisiti di certificazione per il mantenimento del COA.
- 3.7. Il Regolamento ENAC "Disciplina generale della protezione antincendio per gli aeroporti di aviazione generale e le aviosuperfici" richiede un presidio di primo intervento le cui caratteristiche in termini di dotazioni e personale sono riferibili alla tipologia di operazioni che di norma si svolge su tali infrastrutture. La presenza ricorrente di velivoli di maggiori dimensioni o di operazioni che differiscono sensibilmente dal contesto del regolamento richiede una valutazione di adeguatezza da parte dell'ENAC. Per i voli occasionali rientra nelle responsabilità dell'operatore aerotaxi, in accordo con il passeggero cliente, valutare l'accettabilità del livello di protezione offerto dal singolo aeroporto.

- 3.8. Le operazioni di volo che richiedono controlli di Polizia (voli extra Shengen) o controllo doganale, possono essere effettuate previo accordo con le Autorità di Polizia e Dogana, secondo le condizioni da esse definite.

4. AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE IN “AIP ITALIA”.

- 4.1. La pubblicazione “AIP ITALIA” edita dall'ENAV fornisce le informazioni ufficiali, essa è un punto di riferimento autorevole per il mondo aeronautico in quanto raccoglie in un unico documento tutte le varie informazioni ed i dati forniti dalle Autorità Aeronautiche o per conto di esse.
- 4.2. Da una verifica dei dati pubblicati in AIP risulta che spesso sono riportate informazioni non corrette in merito alla possibilità di effettuare attività di aerotaxi o anche altre attività su alcuni di questi aeroporti, generando confusione nell'utenza o addirittura proibendo lo svolgimento di questa attività laddove essa è invece consentita in termini regolamentari.
- 4.3. La Direzione Regolazione Aeroporti e Spazio Aereo ha effettuato una verifica sulla coerenza delle informazioni pubblicate ed ha avviato con ENAV un programma di correzioni per un pronto aggiornamento delle informazioni pubblicate in AIP al fine di renderle coerenti con i contenuti regolamentari richiamati nella presente nota informativa.

5. DOMANDE

Domande sull'argomento della presente Nota Informativa potranno essere inviate all'indirizzo e-mail: aeroporti.spazioaereo@enac.gov.it

6. VALIDITÀ

Questa Nota Informativa rimane in vigore fino a diverso avviso

Firmato
Il Direttore Centrale Regolazione Tecnica
Alessandro Cardi